

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

ERRATA CORRIGE.

Legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 53 del 28 dicembre 2010).

Per errore materiale tipografico è necessario apportare la seguente correzione alla legge suddetta, parte italiana:

anziché:

«Art. 51
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.».

leggere:

«Art. 51
(Entrata in vigore)

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2011.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.».

ERRATA CORRIGE.

Legge regionale 10 dicembre 2010, n. 41.
Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2011/2013. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 53 del 28 dicembre 2010).

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

ERRATA.

Loi régional n° 40 du 10 décembre 2010,
portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi de finances 2011/2013) et modification de lois régionales. (Publié au Bulletin officiel n° 53 du 28 décembre 2010).

À cause d'une erreur typographique il est nécessaire d'apporter les corrections suivantes, partie italienne :

au lieu de :

«Art. 51
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.».

lire :

«Art. 51
(Entrata in vigore)

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2011.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.».

ERRATA.

Loi régional n° 41 du 10 décembre 2010,
portant budget prévisionnel 2011/2013 de la Région autonome Vallée d'Aoste. (Publié au Bulletin officiel n° 53 du 28 décembre 2010).

Per errore materiale tipografico è necessario apportare la seguente correzione alla legge suddetta, parte italiana:

anziché:

«Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.».

leggere:

«Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2011.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.».

Legge regionale 20 dicembre 2010, n. 45.

Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modificazione all'articolo 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), le parole: «cui non si applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali di cui agli articoli 20, comma 1, 21, commi 1 e 2, e 22, commi 1 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «cui si applicano le di-

À cause d'une erreur typographique il est nécessaire d'apporter les corrections suivantes, partie italienne :

au lieu de :

«Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.».

lire :

«Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2011.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.».

Loi régionale n° 45 du 20 décembre 2010,

portant modification de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(Modification de l'art. 11)

1. Au premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), les mots : « qui ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives aux conditions professionnelles requises au sens du premier alinéa de l'art. 20, du premier et du

sposizioni relative ai requisiti professionali previsti dalla presente legge per i restanti incarichi dirigenziali di pari livello».

Art. 2
(Modificazione all'articolo 12)

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 22/2010, le parole: «di secondo livello» sono sostituite dalle seguenti: «di primo livello».

Art. 3
(Modificazione all'articolo 13)

1. Al comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili».

Art. 4
(Modificazione all'articolo 20)

1. Il comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, fornendone esplicita motivazione, a personale esterno all'ente in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e dei requisiti di cui agli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, entro il limite complessivo massimo del 15 per cento della dotazione organica dirigenziale.»

Art. 5
(Modificazione all'articolo 21)

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 22/2010, le parole: «del limite percentuale di cui all'articolo 20, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5».

Art. 6
(Modificazione all'articolo 22)

1. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 22/2010, dopo le parole: «di cui all'articolo 18» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5».

Art. 7
(Modificazione all'articolo 26)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Se l'incarico dirigenziale di supplenza è conferito a dipendenti dell'ente di categoria D, lo stesso non concorre alla determinazione del limite di cui all'articolo 20, comma 5.».

deuxième alinéa de l'art. 21 et du premier et du quatrième alinéa de l'art. 22 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « qui tombent sous le coup des dispositions relatives aux conditions professionnelles requises au sens de la présente loi pour les autres mandats de dirigeant du même niveau ».

Art. 2
(Modification de l'art. 12)

1. Au troisième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 22/2010, les mots : « du deuxième niveau » sont remplacés par les mots : « du premier niveau ».

Art. 3
(Modification de l'art. 13)

1. À la fin du cinquième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 22/2010, sont ajoutés les mots : « compte tenu des ressources financières disponibles ».

Art. 4
(Modification de l'art. 20)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 22/2010 est remplacé comme suit :

« 5. Les mandats de dirigeant peuvent être attribués, sur motivation expresse, à des personnes n'appartenant pas à la collectivité ni à l'organisme concerné mais justifiant d'une qualification professionnelle particulière et attestée, ainsi que des conditions requises au sens du deuxième alinéa de l'art. 21 et du quatrième alinéa de l'art. 22 de la présente loi, et ce, jusqu'à concurrence de 15 p. 100 des emplois de dirigeant prévus. »

Art. 5
(Modification de l'art. 21)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 22/2010, les mots : « du pourcentage visé au cinquième alinéa de l'art. 20 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « des dispositions du cinquième alinéa de l'art. 20 ci-dessus ».

Art. 6
(Modification de l'art. 22)

1. Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 22/2010, après les mots : « au sens de l'art. 18 de la présente loi » sont ajoutés les mots : « et que les dispositions du cinquième alinéa de l'art. 20 soient respectées ».

Art. 7
(Modification de l'art. 26)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 26 de la LR n° 22/2010, est ajoutée la phrase : « En l'occurrence, si le mandat de dirigeant suppléant est attribué à un fonctionnaire de la même collectivité ou du même organisme relevant de la catégorie D, il n'est pas pris en comp-

Art. 8

(Modificazione all'articolo 45)

1. Al comma 5 dell'articolo 45 della l.r. 22/2010, le parole: «o italiana» sono soppresse.

Art. 9

(Modificazione all'articolo 66)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 66 della l.r. 22/2010 è sostituita dalla seguente:

«c) finanziano i programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, costituiti anche in forma associata tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.».

Art. 10

(Modificazione all'articolo 70)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 70 della l.r. 22/2010, è aggiunto il seguente:

«3bis. Il dipendente per avviare attività professionali o imprenditoriali può essere collocato in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ente di appartenenza e previo esame della documentazione presentata dall'interessato.».

Art. 11

(Modificazione all'articolo 71)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 22/2010, le parole: «organizzazioni lucrative» sono sostituite dalle seguenti: «organizzazioni non lucrative».

Art. 12

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 trovano applicazione anche con riguardo agli incarichi di cui all'articolo 12 della l.r. 22/2010 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quel-

te aux fins du calcul de la limite visée au cinquième alinéa de l'art. 20 de la présente loi. ».

Art. 8

(Modification de l'art. 45)

1. Au cinquième alinéa de l'art. 45 de la LR n° 22/2010, les mots : « ou de l'italien » sont supprimés.

Art. 9

(Modification de l'art. 66)

1. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 66 de la LR n° 22/2010 est remplacée comme suit :

« c) À financer les programmes d'actions positives et l'activité des Comités uniques de garantie pour l'égalité des chances et la valorisation du bien-être des travailleurs, hommes et femmes, et contre les discriminations, éventuellement constitués à l'échelle de plusieurs collectivités ou organismes au sens du premier alinéa de l'art. 1^{er} de la présente loi, compte tenu des ressources financières disponibles. »

Art. 10

(Modification de l'art. 70)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 70 de la LR n° 22/2010, est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« 3 bis. Afin d'exercer une activité professionnelle ou d'entreprise, tout fonctionnaire peut être mis en disponibilité sans solde pendant une période de douze mois au plus, non comptabilisée aux fins de l'ancienneté de service, compte tenu des exigences organisationnelles de la collectivité ou de l'organisme dont il relève et sur examen de la documentation qu'il présente. »

Art. 11

(Modification de l'art. 71)

1. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 71 de la LR n° 22/2010, les mots : « d'organisations à but lucratif » sont remplacés par les mots : « d'organisations à but non lucratif ».

Art. 12

(Disposition transitoire)

1. Les dispositions visées à l'art. 2 ci-dessous sont également appliquées aux mandats mentionnés à l'art. 12 de la LR n° 22/2010 en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 13

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa

lo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 20 dicembre 2010.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 117.

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2802 del 15.10.2010);
- presentato al Consiglio regionale in data 20.10.2010;
- assegnato alla II^a Commissione consiliare permanente in data 21.10.2010;
- acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 18.11.2010;
- acquisito il parere della II^a Commissione consiliare permanente espresso in data 29.11.2010, su nuovo testo e relazione del consigliere Alberto CRÉTAZ;
- approvato dal consiglio regionale nella seduta del 15.12.2010 con deliberazione n. 1529/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 17.12.2010.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2010, N. 45.

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

«1. I posti di Capo dell'Ufficio dei rapporti istituzionali, di Capo dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles e di Comandante e Vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta sono incarichi dirigenziali fiduciari, conferiti con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, cui non si applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali di cui agli articoli 20, comma 1, 21, commi 1 e 2, e 22, commi 1 e 4, fatto salvo quanto specificamente previsto per tali due ultimi incarichi dall'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del

publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 20 décembre 2010.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 117.

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 2802 du 15.10.2010) ;
- présenté au Conseil régional en date du 20.10.2010 ;
- soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 21.10.2010 ;
- transmis au Conseil permanent des collectivités locales – avis enregistré le 18.11.2010 ;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé avis en date du 29.11.2010 – nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller Alberto CRÉTAZ ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 15.12.2010 délibération n° 1529/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 17.12.2010.

Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale). Agli incarichi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.».

Nota all'articolo 2:

⁽²⁾ Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

«3. L'incarico di segretario particolare è a tempo determinato, di durata non superiore alla durata in carica degli organi che lo hanno proposto. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato di lavoro subordinato, nell'ambito del quale è definito il trattamento economico complessivo spettante, in misura non superiore al 60 per cento del trattamento economico massimo complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di secondo livello. L'incarico e l'eventuale revoca sono disposti, su proposta degli organi di cui al comma 1, dalla Giunta regionale.».

Nota all'articolo 3:

⁽³⁾ Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

«5. Il personale regionale appartenente alle categorie assegnate alle segreterie del Presidente della Regione o degli assessori regionali può essere sostituito per l'intera durata del periodo di assegnazione.».

Nota all'articolo 4:

⁽⁴⁾ Il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

«5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a personale esterno all'ente nei casi di cui agli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, entro il limite complessivo massimo del 15 per cento della dotazione organica dirigenziale.».

Nota all'articolo 5:

⁽⁵⁾ Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

«2. L'incarico di dirigente di primo livello può essere conferito, nel rispetto del limite percentuale di cui all'articolo 20, comma 5, anche a soggetti esterni all'ente in possesso di laurea magistrale e con un'esperienza professionale, almeno quinquennale, maturata nell'ultimo decennio in aziende o enti, pubblici o privati, con contratto di lavoro dirigenziale ovvero acquisita nell'esercizio di attività libero-professionale, con iscrizione al relativo albo ove prevista dai relativi ordinamenti professionali.».

Nota all'articolo 6:

⁽⁶⁾ Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

«Gli incarichi di dirigente di secondo livello possono essere conferiti a soggetti esterni all'ente in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale di cui all'articolo 18.».

Nota all'articolo 7:

⁽⁷⁾ Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

«1. In caso di assenza o impedimento, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di un dirigente di secondo livello, le relative funzioni sono affidate al dirigente di primo livello sovraordinato o, in mancanza del primo livello dirigenziale, ad altro dirigente. In caso di assenza o impedimento, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di un dirigente di primo livello, le relative funzioni sono affidate ad altro dirigente di secondo livello appartenente alla medesima struttura organizzativa, individuato dal dirigente di primo livello interessato. Per periodi di durata superiore a sessanta giorni, le relative funzioni dirigenziali possono essere assolve mediante l'attribuzione di altro incarico dirigenziale.».

Nota all'articolo 8:

⁽⁸⁾ Il comma 5 dell'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

«5. Il personale comandato presso gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, può richiedere, decorsi almeno due anni dall'inizio del periodo di comando, il trasferimento nei ruoli dell'ente presso cui presta servizio. Il trasferimento è disposto, previo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, da effettuarsi con le modalità stabilite per l'assunzione negli enti di cui all'articolo 1, comma 1, e mediante cessione del relativo contratto di lavoro con inquadramento nella categoria e posizione corrispondenti a quelle possedute nell'ente di provenienza.».

Nota all'articolo 9:

⁽⁹⁾ La lettera c) del comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

«c) finanziano i programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati di pari opportunità, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.».

Nota all'articolo 11:

⁽¹⁰⁾ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 71 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

«b) cariche in società sportive dilettantistiche, organizzazioni di volontariato, organizzazioni lucrative di utilità sociale e fondazioni, per le quali sia o meno previsto un compenso sotto qualsiasi forma, che non siano in conflitto con l'attività di lavoro svolta dal dipendente stesso;».

Nota all'articolo 11:

⁽¹¹⁾ L'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, prevede quanto segue:

«Art. 12
(Segretari particolari)

1. Alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e degli assessori regionali è posto un segretario particolare.
2. I segretari particolari, collocati al di fuori della dotazione organica, possono essere scelti tra il personale regionale o tra personale esterno all'Amministrazione regionale, in possesso dei requisiti generali richiesti per l'assunzione all'impiego pubblico regionale. Agli incarichi di segretario particolare non si applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali di cui agli articoli 20, comma 1, 21, commi 1 e 2, e 22, commi 1 e 4.
3. L'incarico di segretario particolare è a tempo determinato, di durata non superiore alla durata in carica degli organi che lo hanno proposto. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato di lavoro subordinato, nell'ambito del quale è definito il trattamento economico complessivo spettante, in misura non superiore al 60 per cento del trattamento economico massimo complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di secondo livello. L'incarico e l'eventuale revoca sono disposti, su proposta degli organi di cui al comma 1, dalla Giunta regionale.
4. Il conferimento dell'incarico di segretario particolare a dipendenti regionali ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico; il conferimento dell'incarico di segretario particolare a dipendenti degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni

per l'intera durata dell'incarico, salvo motivato diniego opposto dall'ente di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.

5. Il conferimento dell'incarico di segretario particolare a personale esterno all'Amministrazione regionale o agli al-

tri enti di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato alla sospensione, per la durata dell'incarico, dello svolgimento di prestazioni lavorative derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti o dello svolgimento di prestazioni professionali.».

Legge regionale 20 dicembre 2010, n. 46.

Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modificazione all'articolo 2)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), dopo le parole: «con scopo mutualistico» sono inserite le seguenti: «iscritte negli appositi albi o registri».

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 5

(Modalità per l'iscrizione nel registro)

1. Gli enti cooperativi presentano la domanda di iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi presso i competenti uffici del registro delle imprese, tramite la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
2. Nella domanda di iscrizione gli enti cooperativi devono indicare la sezione nella quale intendono iscriversi e l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.
3. La presentazione della comunicazione unica determina l'automatica iscrizione dell'ente cooperativo nel registro regionale degli enti cooperativi.

Loi régionale n° 46 du 20 décembre 2010,

portant modification de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique en matière de coopération).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}

(Modification de l'art. 2)

1. Au premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique en matière de coopération), après les mots : « de secours mutuel » sont ajoutés les mots : « immatriculées aux tableaux ou aux registres y afférents ».

Art. 2

(Remplacement de l'art. 5)

1. L'art. 5 de la LR n° 27/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 5

(Modalités d'immatriculation au registre)

1. Les entreprises coopératives présentent leur demande d'immatriculation au Registre régional des entreprises coopératives aux bureaux compétents du Registre des entreprises, en utilisant la communication unique visée à l'art. 9 du décret-loi n° 7 du 31 janvier 2007 (Mesures urgentes en matière de protection des consommateurs, de promotion de la concurrence, de développement des activités économiques, de naissance de nouvelles entreprises, de valorisation de l'enseignement technique et professionnel et de démolition des véhicules) converti, avec modifications, en la loi n° 40 du 2 avril 2007.
2. Dans leur demande, les entreprises coopératives doivent indiquer la section à laquelle elles entendent être immatriculées, ainsi que leur appartenance à l'une des catégories visées aux 2° et 3° alinéas de l'art. 3 de la présente loi.
3. La présentation de la communication unique implique l'immatriculation automatique de l'entreprise concernée au Registre régional des entreprises coopératives.

4. Al fine di cui al comma 3, i competenti uffici del registro delle imprese trasmettono immediatamente alla struttura competente la comunicazione unica e provvedono inoltre a comunicare tempestivamente la cancellazione dell'ente cooperativo dal registro o la sua trasformazione in altra forma societaria.
5. A ciascun ente cooperativo è attribuito un numero di iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza, reso disponibile tramite il sistema informatico dei competenti uffici del registro delle imprese.».

Art. 3
(Modificazione all'articolo 8)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 27/1998, le parole: «, e comma 4» sono soppresse.

Art. 4
(Modificazioni all'articolo 19)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 27/1998, è inserita la seguente:

«abis) sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'articolo 2545octies del codice civile;».

2. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«2. I provvedimenti sanzionatori di cui al comma 1, lettere a) e abis), sono adottati dal dirigente della struttura competente.».

Art. 5
(Modificazione all'articolo 39)

1. Al comma 8 dell'articolo 39 della l.r. 27/1998, le parole: «I criteri per l'accesso e per la scelta del contraente di cui all'art. 38» sono sostituite dalle seguenti: «I criteri per la scelta del contraente, definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 39bis, comma 1».

Art. 6
(Inserimento dell'articolo 39bis)

1. Dopo l'articolo 39 della l.r. 27/1998, come modificato dall'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 39bis
(Criteri per la selezione delle cooperative sociali)

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente, le procedure per la scelta del contraente con cui stipulare le convenzioni di cui all'articolo 39. La Giunta regionale provvede, altresì, ad individuare i

4. Aux fins visées au 3^e alinéa ci-dessus, les bureaux compétents du Registre des entreprises transmettent immédiatement la communication unique à la structure compétente et informent sans délai celle-ci de l'éventuelle radiation dudit Registre de l'entreprise concernée ou de la transformation de cette dernière en une société de type différent.

5. Un numéro d'immatriculation avec l'indication de la section d'appartenance est attribué à chaque entreprise coopérative par le système informatique des bureaux compétents du Registre des entreprises. ».

Art. 3
(Modification de l'art. 8)

1. À la lettre c) du premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 27/1998, les mots : « et au 4^e alinéa » sont supprimés.

Art. 4
(Modification de l'art. 19)

1. Après la lettre a) du premier alinéa de l'art. 19 de la LR n° 27/1998, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« a bis) Suspension semestrielle de toutes les activités de l'entreprise, valant interdiction de conclure de nouvelles obligations contractuelles, au sens de l'art. 2445 octies du Code civil ; ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 27/1998 est remplacé comme suit :

« 2. Les sanctions prévues par les lettres a) et a bis) du 1^{er} alinéa du présent article font l'objet d'un acte du dirigeant de la structure compétente. ».

Art. 5
(Modification de l'art. 39)

1. Au huitième alinéa de l'art. 39 de la LR n° 27/1998, les mots : « Les critères pour la participation aux marchés et pour le choix du contractant visés à l'art. 38 » sont remplacés par les mots « Les critères pour le choix du contractant, établis par délibération du Gouvernement régional prise au sens du 1^{er} alinéa de l'art. 39 bis ».

Art. 6
(Insertion de l'art. 39 bis)

1. Après l'art. 39 de la LR n° 27/1998, tel qu'il a été modifié par l'art. 5 ci-dessus, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. 39 bis
(Critères de sélection des coopératives d'aide sociale)

1. Le Gouvernement régional établit par délibération, la commission du Conseil compétente entendue, les procédures de choix des contractants avec lesquels passer les conventions visées à l'art. 39 de la présente loi. Le Gouvernement régional pourvoit par

criteri di valutazione dell'offerta con relativa ponderazione, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. I criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, pertinenti alla natura ed alle caratteristiche della fornitura dei beni o dei servizi, devono considerare elementi diversi, quali la qualità del progetto, le modalità di gestione ed il prezzo.
3. Qualora la fornitura abbia ad oggetto beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari, educativi ed assistenziali, il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati costituisce particolare elemento di valutazione qualitativa, sulla base di criteri di ponderazione determinati con la deliberazione di cui al comma 1.».

Art. 7
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 27/1998:
 - a) il comma 6 dell'articolo 7;
 - b) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8;
 - c) il numero 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10;
 - d) il comma 2 dell'articolo 11;
 - e) il comma 4 dell'articolo 19;
 - f) le parole «. Diniego e ricorso» alla rubrica dell'articolo 33 e i commi 11 e 12 del medesimo articolo 33;
 - g) i commi 3 e 4 dell'articolo 34;
 - h) l'articolo 38.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 20 dicembre 2010.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 124.

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 3276 del 12.11.2010);

ailleurs à établir les modalités d'évaluation et de pondération de l'offre, suivant le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse.

2. Les modalités d'évaluation de l'offre économiquement la plus avantageuse doivent tenir compte de la nature et des caractéristiques de la fourniture de biens ou de services, ainsi que d'éléments tels que la qualité du projet, les modalités de gestion de celui-ci et le prix y afférent.
3. Si la fourniture porte sur des biens ou des services autres que les services socio-sanitaires, éducatifs et d'assistance, le projet d'insertion des personnes défavorisées représente un élément particulier dont il y a lieu de tenir compte lors de l'évaluation qualitative, sur la base des critères de pondération fixés par la délibération visée au 1^{er} alinéa du présent article.».

Art. 7
(Abrogations)

1. Les dispositions de la LR n° 27/1998 énumérées ci-après sont abrogées :
 - a) Le sixième alinéa de l'art. 7 ;
 - b) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'art. 8 ;
 - c) Le point 1) de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 10 ;
 - d) Le deuxième alinéa de l'art. 11 ;
 - e) Le quatrième alinéa de l'art. 19 ;
 - f) Les mots : « Refus d'immatriculation et recours » du titre de l'art. 33 et les onzième et douzième alinéas dudit article ;
 - g) Les troisième et quatrième alinéas de l'art. 34 ;
 - h) L'article 38.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 20 décembre 2010.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 124.

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 3276 du 12.11.2010) ;

- presentato al Consiglio regionale in data 15.11.2010;
- assegnato alla IV^a Commissione consiliare permanente in data 17.11.2010;
- acquisito il parere della IV^a Commissione consiliare permanente espresso in data 09.12.2010 e relazione del Consigliere Salvatore AGOSTINO;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15.12.2010 con deliberazione n. 1532/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 17.12.2010.

- présenté au Conseil régional en date du 15.11.2010 ;
- soumis à la IV^e Commission permanente du Conseil en date du 17.11.2010 ;
- examiné par la IV^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 09.12.2010, et rapport du Conseiller Salvatore AGOSTINO;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 15.12.2010 délibération n° 1532/XIII;
- transmis au Président de la Région en date du 17.12.2010.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
20 DICEMBRE 2010, N. 46.

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 prevedeva quanto segue:

«1. *Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico.*».

Nota all'articolo 2:

⁽²⁾ L'articolo 5 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 prevedeva quanto segue:

«Art. 5
(Modalità per l'iscrizione nel registro.
Diniego e ricorso)

1. *Gli enti cooperativi presentano la domanda di iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi presso i competenti uffici del registro delle imprese.*
2. *Nella domanda di iscrizione, gli enti cooperativi devono indicare la sezione nella quale intendono iscriversi e l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, allegando la documentazione necessaria ad attestare quanto indicato.*
3. *I competenti uffici del registro delle imprese, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, inoltrano la stessa alla struttura competente, previa verifica della sua completezza formale.*
4. *Il dirigente della struttura competente, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, dispone con proprio provvedimento l'iscrizione dell'ente cooperativo.*
5. *In caso di documentazione incompleta o irregolare, la struttura competente può richiedere all'ente cooperativo la relativa integrazione o regolarizzazione, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni. La richiesta sospende il decorso del termine di cui al comma 4.*
6. *Se la documentazione incompleta non è integrata o se la regolarizzazione non ha luogo nel termine di cui al comma 5, il dirigente della struttura competente, con provvedimento motivato, rifiuta l'iscrizione nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente, provvedendo all'iscrizione nella sezione delle cooperative prive di tale requisito*

ovvero, se difettano comunque i requisiti previsti dalla normativa vigente, nega l'iscrizione nel registro.

7. *I provvedimenti di cui al comma 6 sono comunicati all'ente cooperativo interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla loro adozione.*
8. *Avverso i provvedimenti di cui al comma 6, è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.*
9. *La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione di cui all'articolo 10, decide sul ricorso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del medesimo.*
10. *A ciascun ente cooperativo è attribuito un numero di iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza.*
11. *Il numero di iscrizione è reso disponibile tramite il sistema informatico dei competenti uffici del registro delle imprese e deve essere indicato dall'ente cooperativo nei propri atti e nella propria corrispondenza.*
12. *La Regione stipula apposita convenzione con la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales per la disciplina dei rapporti derivanti dall'attività svolta dai competenti uffici del registro delle imprese.*».

Nota all'articolo 3:

⁽³⁾ La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 prevedeva quanto segue:

«c) *nell'ipotesi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), e comma 4.*».

Nota all'articolo 4:

⁽⁴⁾ Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 prevedeva quanto segue:

«2. *Il provvedimento sanzionatorio di cui al comma 1, lettera a), è adottato dal dirigente della struttura competente.*».

Nota all'articolo 5:

⁽⁵⁾ Il comma 8 dell'articolo 39 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 prevedeva quanto segue:

«8. *I criteri per l'accesso e per la scelta del contraente di cui all'art. 38, nonché gli schemi di convenzione di cui al comma 1, si applicano, oltre che ai soggetti di cui all'art. 32, anche agli altri soggetti fornitori di servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali.*».

Note all'articolo 7:

⁽⁶⁾ Il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 prevedeva quanto segue:

«6. In qualsiasi momento, la struttura competente può richiedere, qualora se ne ravvisi l'opportunità, agli enti cooperativi di trasmettere la documentazione di cui all'articolo 5, comma 2, aggiornata all'ultimo giorno del mese che precede quello della richiesta.

⁽⁷⁾ I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 prevedevano quanto segue:

«3. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è possibile esperire ricorso amministrativo alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

4. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione di cui all'art. 10, decide sul ricorso di cui al comma 3 entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

5. L'ente cooperativo cancellato dal registro non può presentare domanda per essere nuovamente iscritto a meno che non sia trascorso un anno dalla cancellazione.».

⁽⁸⁾ Il numero 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 prevedeva quanto segue:

«1) sui ricorsi alla Giunta regionale previsti negli artt. 5, 8, 33 e 34;».

⁽⁹⁾ Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 prevedeva quanto segue:

«2. Nelle ipotesi di cui all'art. 10, comma 2, lett. a), n. 1), la commissione è presieduta dall'assessore regionale competente in materia di industria.

⁽¹⁰⁾ Il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 prevedeva quanto segue:

«4. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati dal registro regionale degli enti cooperativi.».

⁽¹¹⁾ La rubrica dell'articolo 33 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 prevedeva quanto segue:

«(Modalità per l'iscrizione all'albo regionale. Diniego e ricorso).».

⁽¹²⁾ I commi 11 e 12 dell'articolo 33 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 prevedevano quanto segue:

«11. Avverso il provvedimento di cui al comma 10 è possibile esperire ricorso amministrativo alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

12. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale

per la cooperazione, decide sul ricorso di cui al comma 11 entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello stesso.».

⁽¹³⁾ I commi 3 e 4 dell'articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 prevedevano quanto segue:

«3. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è possibile esperire ricorso amministrativo alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

4. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione, decide sul ricorso di cui al comma 3 entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello stesso.».

⁽¹⁴⁾ L'articolo 38 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 prevedeva quanto segue:

«Art. 38

(Partecipazione alle gare e scelta del contraente).

1. La partecipazione alle gare per l'appalto dei servizi di cui al presente Titolo è subordinata all'assenza di cause di esclusione e, in particolare, al rispetto delle norme del contratto collettivo di lavoro delle cooperative sociali, delle norme previdenziali e assicurative nonché al possesso di requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria definiti con provvedimento della Giunta regionale.

2. Gli appalti di servizi di cui al presente Titolo, sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi variabili in relazione al contratto, quali, tra l'altro, il merito tecnico, la qualità del progetto e del servizio, le sue modalità di gestione ed il prezzo. E' in ogni caso da escludere l'aggiudicazione unicamente secondo il criterio del prezzo più basso fermo restando che, fino all'emanazione di una apposita direttiva regionale che definisca gli standard di qualità dei servizi di cui al presente Titolo, nella scelta del contraente, l'elemento prezzo non può avere un peso superiore al cinquanta per cento del punteggio complessivo previsto per l'aggiudicazione.

3. Qualora la fornitura abbia ad oggetto beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari, educativi ed assistenziali, il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati costituisce particolare elemento di valutazione qualitativa, sulla base di criteri di ponderazione determinati con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1.

4. Il bando di gara o il capitolato d'oneri indica gli elementi di valutazione che sono applicati e l'ordine d'importanza loro attribuita.

5. La Giunta regionale, in conformità alla normativa statale e comunitaria relativa agli appalti di servizi, definisce con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1:

a) le cause di esclusione;

b) i requisiti per la partecipazione alle gare;

c) gli elementi per la valutazione della qualità dell'offerta;

d) la documentazione probatoria;

e) la metodologia di attribuzione dei punteggi da assegnare agli elementi di valutazione.».